

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2020, n. 646

Art. 12 comma 1 lett. a) L.R. n.29/2018. Deliberazione C.S. Agenzia Regionale ARPAL n.9 del 17.02.2020 “Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell’Arpal Puglia, approvato con D.G.R. n.203/2019. Adeguamento e modifiche”. Presa d’atto e approvazione.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro – dott.ssa Monica Calzetta - e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – prof. Domenico Laforgia - riferisce quanto segue:

Visti

- la L.R. n. 29 del 29.06.2018 ad oggetto “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” con cui sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- in particolare, l’art. 7 della suddetta legge regionale il quale prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro il cui Statuto è stato approvato con DGR n.91 del 22.01.2019;
- nello specifico, l’art.12 *Controlli e vigilanza* nell’ambito del quale si dispone che la Giunta Regionale approva, tra gli altri, sub “a) *i regolamenti adottati ai sensi dell’art.7 comma 2*”;
- Lo Statuto dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia – che all’art. 4 comma 2 definisce tra i compiti del Direttore Generale, quello alla adozione “*dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell’ARPAL*”;

Preso atto che

- con la successiva DGR n. 409 del 07.03.2019 è stata stabilita la data di effettivo esercizio delle funzioni della neo costituita Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Puglia) e approvato il bilancio preventivo 2019;
- nelle more della completa costituzione dell’assetto organizzativo e strutturale dell’Agenzia, già con DPGR 461/2018 è stata disposta la gestione commissariale e nominato un Commissario Straordinario per il provvisorio esercizio delle funzioni di cui all’art.9 della l.r. 29/2018;
- la gestione commissariale è stata di seguito rinnovata e/o prorogata, permanendo le esigenze che ne hanno determinato l’adozione, da ultimo con DPGR n.24/2020 pubblicato sul BURP n.7 del 16/01/2020 con cui è stata disposta la proroga dell’incarico del Commissario Straordinario - Sen. Massimo Cassano;
- tale conferma ha lo scopo di assicurare la continuità amministrativa e il rispetto della tempistica stabilita dal Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, al fine di effettuare il perfezionamento delle procedure finalizzate all’assunzione di personale destinato al potenziamento innanzi citato e di quelle legate al reddito di cittadinanza di cui alla intervenuta legge 26/2019;
- con deliberazione n.9 del 17.02.2020, acquisita giusta nota prot.n.8914 del 19.02.2020 – acclarata al protocollo di questa Sezione a mezzo Pec in pari data al n.2260 - il Commissario Straordinario ha adottato modifiche parziali al Regolamento per il reclutamento del personale dell’Agenzia a tempo indeterminato “*per adeguarlo alle disposizioni di cui alle Leggi n.56/2019 e n.160/2019*” come ivi espressamente indicato;

Considerato che

- la L.56/2019 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche Amministrazione e la prevenzione dell’assenteismo”* introduce, infatti, all’art.3 *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*;
- il successivo art.6 della medesima Legge sancisce poi che *“1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento” ...4. Ai sensi dei commi 1., 2 e 3 le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge”*;
- la L.160/2019 ha disposto - con l’art. 1 comma 149 - la modifica dell’art. 35 comma 5-ter del D.Lgs.n.165/2001 secondo il nuovo testo come di seguito: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*;
- secondo quanto disposto dall’art.1 comma 2 D.Lgs. n.165/2001 *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*;
- lo Statuto approvato con DGR 91/2019 all’art.1 comma 1 definisce l’Agenzia *“ente pubblico non economico”*;

Richiamati

- il DPR 487/1994 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.165/2001 ss.mm.ii.;
- la L.56/2019;
- la L.160/2019;
- lo Statuto Regionale;
- la precedente propria deliberazione n.203 del 5.02.2019 ad oggetto: *“Approvazione dei regolamenti per il reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, nonché per il conferimento di incarichi ad esperti esterni da parte dell’Agenzia regionale per le Politiche Attive del lavoro /A.R.P.A.L. – Puglia), istituita con Legge regionale 29 giugno 2018 n.29”*;

Constatato che la proposta di modifica al Regolamento sul reclutamento del personale a tempo indeterminato, come sopra approvato e attualmente in vigore, adottata con deliberazione C.S.n.9/2020, reca il parere preventivo di regolarità amministrativa espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art.7 comma 2 lett. b) dello Statuto dell’Agenzia, come da vigente normativa;

Riportato di seguito testualmente stralcio della novella regolamentare adottata dall’Agenzia giusta deliberazione C.S. più volte citata n.90/2020:

(omissis) “La disciplina del reclutamento e delle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, nel tempo, di numerosi interventi normativi, regolamentari e di prassi.

L’art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 disciplina il reclutamento del personale, stabilendo i principi essenziali, tra i quali menziona l’adeguata pubblicità della selezione, l’imparzialità e l’economicità, la celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati. Lo stesso articolo, al comma 5-ter, stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione, facendo salvi i soli periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Al successivo comma 7 rimette al potere regolamentare delle amministrazioni la disciplina delle dotazioni organiche, delle modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

A tal proposito, l'art. 7, comma 2, della L.R. n. 29/2018 riconosce all'Arpal Puglia la facoltà di disciplinare le modalità di esercizio della propria autonomia organizzativa con propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 12, comma 1, lett. a), della stessa norma. Il Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'Arpal Puglia è stato approvato con DGR n. 203 del 05/02/2019 e disciplina, tra l'altro; le procedure di concorso.

La Direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24/04/2018 ["Linee guida sulle procedure concorsuali"], nella parte II, premettendo che non esiste una procedura o un modello di concorso standard e che occorrerebbe, di volta in volta, modulare sia le procedure, sia i modelli a cui ricorrere, ripropone le tipologie di concorso pubblico di cui al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994.

Il D.P.R. n. 487/1994 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") disciplina, in varia misura, le modalità di accesso, i requisiti generali dei bandi di concorso, lo svolgimento delle prove concorsuali, l'attività della Commissione esaminatrice ed altri adempimenti. All'art. 1 viene stabilito che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati. Agli artt. 7 e 8 fornisce indicazioni sulla tipologia, rispettivamente, del "concorso per esame" e del "concorso per titoli ed esami".

L'art. 11, invece, menziona, tra gli adempimenti della Commissione esaminatrice, la preparazione delle tracce della "prova scritta".

Il Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'Arpal Puglia, all'art. 4, riconduce, anche se non espressamente, al modello concorsuale per titoli ed esami; l'art. 6 dello stesso Regolamento rimette al bando di concorso ogni indicazione sui "tipi di prove" cui dovranno essere sottoposti i candidati.

L'art. 3 della Legge n. 56 del 19/06/2019 ("Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo") introduce alcune misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. Tra queste misure vi è la riduzione del termine di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per la ricollocazione del personale in disponibilità, nonché la possibilità di procedere, nel triennio 2019/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di preventivo esperimento delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Inoltre, la stessa Legge n. 56/2019, tra le misure di accelerazione delle assunzioni e, soprattutto, di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, destinate primariamente alle amministrazioni dello Stato, alle agenzie ed agli enti pubblici non economici, introduce anche la possibilità di derogare alla disciplina di cui al D.P.R. n. 487/1994. In particolare, riconosce, tra le altre cose, la possibilità di prevedere forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla.

L'art. 6, comma 4, della menzionata Legge n. 56/2019, stabilisce che le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, adeguano i propri ordinamenti alle predette disposizioni. Le nuove misure indicate nelle norme innanzi esplicitate ed i notevoli vantaggi in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, unitamente all'impulso che ne deriverebbe dal punto di vista temporale sulle procedure concorsuali in programma, spingono l'Agenzia verso una prima rivisitazione del proprio Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A ciò va aggiunto che l'art. 1, comma 147, della Legge n. 160/2019 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") ristabilisce in forma meno rigida la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, il comma 148, abroga, tra gli altri, il comma 361 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, mentre il successivo comma 149 riduce la validità delle nuove graduatorie concorsuali, emendando l'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, innanzi riportato in versione già aggiornata.

Le statuizioni dei commi 147 - 148 e 149 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 hanno effetti vizianti sull'art. 11 del Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'Arpal

Puglia, approvato con DGR n. 203/2019, rendendolo inapplicabile in talune procedure e aprendo le frontiere a possibili contenziosi.

Con il presente atto, pertanto, l'Arpal Puglia intende provvedere alle modifiche del proprio Regolamento per adeguarlo ai numerosi elementi di novità riportati nelle norme innanzi indicate.

In particolare:

1. per rendere il Regolamento conforme alle nuove misure acceleratorie delle assunzioni e di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, alla lettera c) dell'art. 4 ("Reclutamento e selezione del personale") le parole «e alle prove di esame» sono soppresse e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: ad) le prove di esame, con facoltà di prevedere nel bando forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando stesso, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla da correggersi anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici»; il nuovo testo dell'art. 4, pertanto, è così riformulato:

"Salvo il caso in cui l'assunzione riguardi qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola delobbligo, il reclutamento del personale da assumere è effettuato mediante procedure selettive.

A tal fine, l'Agenzia determina:

- a) i requisiti generali e specifici di ammissione a tutte le procedure selettive;
- b) la composizione delle Commissioni;
- c) i punteggi da attribuire ai titoli;
- d) le prove di esame, con facoltà di prevedere nel bando forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando stesso, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla da correggersi anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

La pubblicità per le procedure concorsuali e gli avvisi per il conferimento di incarichi, nonché le procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi, avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di scadenza delle domande o di espletamento delle prove.";

2. per rendere il Regolamento insensibile ad ogni futura diversa disposizione normativa, all'art. 11 ("Graduatoria dei concorrenti idonei"), in aderenza al principio *tempus regit actum*, le parole: «per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti», mentre l'ultimo periodo è abrogato; il nuovo testo dell'art. 11, pertanto, è così riformulato:

"La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formulata dalla Commissione giudicatrice ed entrerà in vigore dopo l'approvazione degli atti della procedura da parte dell'Agenzia.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia e rimarrà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti

Con il presente provvedimento, dunque, per le ragioni innanzi indicate, si provvede a modificare gli artt. 4 e 11 del Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'Arpal Puglia, approvato con DGR n. 203/2019.

Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;

Vista la L.R. n. 29/2018;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici. (omissis)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'istruttoria espletata

Ritenuto di dover provvedere in merito

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, qui integralmente richiamato per costituirne parte integrante ed essenziale:

1. *modificare gli artt. 4 e 11 del Regolamento per il reclutamento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'Arpal Puglia, approvato con DGR n. 203/2019, riformulandoli secondo il nuovo testo indicato nella presente delibera che sostituisce a tutti gli effetti il testo previgente;*
2. *dare atto che il nuovo testo dell'articolo 4 è il seguente:*

“Salvo il caso in cui l'assunzione riguardi qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il reclutamento del personale da assumere è effettuato mediante procedure selettive. A tal fine, l'Agenzia determina:

- a) *i requisiti generali e specifici di ammissione a tutte le procedure selettive;*
- b) *la composizione delle Commissioni;*
- c) *i punteggi da attribuire ai titoli;*
- d) *le prove di esame, con facoltà di prevedere nel bando forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando stesso, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla da correggersi anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.*

La pubblicità per le procedure concorsuali e gli avvisi per il conferimento di incarichi, nonché le procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi, avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di scadenza delle domande o di espletamento delle prove.”;

3. *dare atto che il nuovo testo dell'articolo 11, è il seguente:*

“La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formulata dalla Commissione giudicatrice ed entrerà in vigore dopo l'approvazione degli atti della procedura da parte dell'Agenzia.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia e rimarrà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti”; (omissis)”

Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale le modifiche adottate e proposte dall'Agenzia ai sensi dell'art.12 *“Controlli e vigilanza”* comma 1 lett.a) della L.R.29/2018, inerenti gli artt.4 e 11 del Regolamento sul reclutamento del personale a tempo indeterminato, approvato con precedente deliberazione G.R.n.203 del 5.02.2019 ;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lett.a) della L.R. 29/2018 propone alla Giunta:

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche agli artt.4 e 11 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, adottate dall'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Puglia – giusta deliberazione C.S. n.9/2020, come in premessa testualmente riportate e che qui si intendono richiamate quali parti integranti del presente dispositivo;
3. di dare atto che, a seguito della presente approvazione, il testo del regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato approvato con propria precedente deliberazione DGR n. 203/2019 risulta parzialmente modificato come segue:

(omissis)

art.4

Reclutamento e selezione del personale

Salvo il caso in cui l'assunzione riguardi qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il reclutamento del personale da assumere è effettuato mediante procedure selettive. A tal fine, l'Agenzia determina:

- a) i requisiti generali e specifici di ammissione a tutte le procedure selettive;
- b) la composizione delle Commissioni;
- c) i punteggi da attribuire ai titoli;
- d) le prove di esame, con facoltà di prevedere nel bando forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando stesso, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla da correggersi anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

La pubblicità per le procedure concorsuali e gli avvisi per il conferimento di incarichi, nonché le procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi, avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di scadenza delle domande o di espletamento delle prove.

(omissis)

Art.11

Graduatoria dei concorrenti idonei

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formulata dalla Commissione giudicatrice ed entrerà in vigore dopo l'approvazione degli atti della procedura da parte dell'Agenzia.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia e rimarrà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

(omissis)

4. di dare atto che il testo novellato degli artt.4 e 11 , come sopra riportato, entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione promozione e Tutela del Lavoro ad ARPAL Puglia;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea.

Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro

dott.ssa Monica Calzetta

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro*dott.ssa Luisa Anna Fiore*

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro*Prof. Ing. Domenico Laforgia***L'Assessore proponente***Prof. Sebastiano Leo***LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche agli artt.4 e 11 del vigente Regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato, adottate dall'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Puglia – giusta deliberazione C.S. n.9/2020, come in premessa testualmente riportate e che qui si intendono richiamate quali parti integranti del presente dispositivo;
3. di dare atto che, a seguito della presente approvazione, il testo del Regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato approvato con propria precedente deliberazione DGR n. 203/2019 risulta parzialmente modificato come segue:

(omissis)

art.4**Reclutamento e selezione del personale**

Salvo il caso in cui l'assunzione riguardi qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il reclutamento del personale da assumere è effettuato mediante procedure selettive. A tal fine, l'Agenzia determina:

- e) i requisiti generali e specifici di ammissione a tutte le procedure selettive;
- f) la composizione delle Commissioni;
- g) i punteggi da attribuire ai titoli;
- h) le prove di esame, con facoltà di prevedere nel bando forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando stesso, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla da correggersi anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici.

La pubblicità per le procedure concorsuali e gli avvisi per il conferimento di incarichi, nonché le procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi, avviene tramite la pubblicazione sul sito istituzionale telematico dell'Agenzia con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di scadenza delle domande o di espletamento delle prove.

(omissis)

Art.11

Graduatoria dei concorrenti idonei

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formulata dalla Commissione giudicatrice ed entrerà in vigore dopo l'approvazione degli atti della procedura da parte dell'Agenzia.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale telematico del l'Agenzia e rimarrà valida secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

(omissis)

4. di dare atto che il testo novellato degli artt.4 e 11 , come sopra riportato, entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione promozione e Tutela del Lavoro ad ARPAL Puglia;

Il Segretario generale della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO